

REGOLAMENTO (CEE) N. 2265/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 890/78 relativo alle modalità di certificazione del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 18,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio⁽³⁾, del 19 luglio 1977, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1605/91⁽⁴⁾, ha stabilito le norme generali per la certificazione del luppolo;

considerando che si è assistito ad un significativo aumento della trasformazione del luppolo e dei prodotti a base di luppolo dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 921/89⁽⁶⁾;

considerando che dall'esperienza sono emerse alcune difficoltà connesse alla corretta esecuzione della certificazione dei prodotti a base di luppolo;

considerando che alla luce del continuo sviluppo tecnologico appare opportuno definire con maggiore precisione le condizioni e le caratteristiche del procedimento a « circuito operativo chiuso », onde evitare interpretazioni divergenti;

considerando inoltre che è opportuno di definire con maggiore precisione i controlli ufficiali da effettuare sulla trasformazione del luppolo e dei prodotti a base di luppolo, onde garantire una maggiore efficacia ed uniformità della procedura di certificazione e nel controllo delle disposizioni applicabili nei vari Stati membri della Comunità;

considerando che è opportuno prevedere sanzioni nei casi di grave violazione delle norme in materia di certificazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 890/78 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il testo della lettera g) è sostituito dal seguente:

« g) « circuito operativo chiuso »: un procedimento di preparazione o trasformazione del luppolo effettuato sotto controllo ufficiale in modo da impedire che durante le operazioni possano essere aggiunti o asportati quantitativi di luppolo o di prodotti trasformati. Il « circuito operativo chiuso » inizia al momento dell'apertura degli imballaggi sigillati contenenti il luppolo o i prodotti a base di luppolo da trasformare o preparare e termina con la sigillatura dell'imballaggio che contiene il luppolo trasformato o i prodotti a base di luppolo finiti. »

2. All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

« 5. Ad eccezione delle sostanze indicate nell'allegato V, possono entrare nel « circuito operativo chiuso » soltanto prodotti a base di luppolo e luppolo certificati. Essi possono entrare nel circuito esclusivamente nello stato in cui sono stati certificati.

6. Qualora durante la produzione di estratti mediante l'impiego del biossido di carbonio la trasformazione in « circuito operativo chiuso » debba essere interrotta per motivi tecnici, l'imballaggio contenente il prodotto intermedio al momento dell'interruzione deve essere sigillato dai rappresentanti degli enti o organismi ufficiali autorizzati ad eseguire la certificazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1784/77. I sigilli possono essere aperti solo sotto il controllo dei suddetti rappresentanti al momento in cui si riprende il processo di trasformazione. »

3. È inserito il seguente articolo 8 bis:

« Articolo 8 bis »

1. Laddove si producano prodotti a base di luppolo, i rappresentanti di cui all'articolo 8, paragrafo 6 sono presenti ogniqualvolta abbia luogo una trasformazione. Essi devono sorvegliare la trasformazione in ogni sua fase, ossia dal momento dell'apertura degli imballaggi sigillati contenenti luppolo o prodotti di luppolo da sottoporre a trasformazione fino al completamento delle operazioni di imballaggio, sigillatura ed etichettatura dei prodotti ottenuti. È ammissibile un'assenza temporanea fintantoché sia tecnicamente possibile garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. Prima di passare ad una partita diversa all'interno di un impianto di trasformazione, i rappresentanti di cui all'articolo 8, paragrafo 6, controllano che l'impianto sia vuoto, almeno nella misura necessaria ad

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 40.

evitare la mescolanza di prodotti di due partite diverse. Qualora mentre è in lavorazione un'altra partita di luppolo, rimangano del luppolo, dei prodotti a base di luppolo, o residui di luppolo o altri prodotti derivati in parte degli impianti di trasformazione, come ad esempio nei recipienti per la miscelatura o l'inscatolamento, è necessario disinnescare tali impianti con mezzi tecnici appropriati, sotto controllo ufficiale. Essi possono essere ricollegati alla catena di trasformazione esclusivamente sotto controllo ufficiale. Non è permesso alcun legame fisico fra la catena di trasformazione per l'ottenimento di luppolo concentrato in polvere e quella per il luppolo in polvere non concentrato durante il funzionamento di una delle due.

3. Gli operatori delle industrie di trasformazione del luppolo procurano ai rappresentanti di cui all'articolo 8, paragrafo 6 informazioni e ai rappresentanti degli enti nazionali ufficiali responsabili della conformità del sistema di certificazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1784/77 tutte le informazioni tecniche relative alle installazioni tecniche dell'impianto di trasformazione.

4. Gli operatori degli impianti di trasformazione del luppolo tengono una registrazione esatta del volume di luppolo posto in lavorazione. Per ciascuna partita di luppolo da sottoporre a trasformazione occorre registrare dettagliatamente il peso del prodotto di partenza e del prodotto trasformato, nonché il peso dei cascami, compresi il luppolo residuo, i materiali residui non a base di luppolo e la perdita di umidità presunta. Per il materiale posto in lavorazione occorre altresì registrare il numero di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1784/77 per tutte le partite di luppolo poste in lavorazione e per tutte le varietà. Qualora sia utilizzata nella stessa partita più di una varietà, occorre indicare nei registri le rispettive proporzioni e il relativo peso. Anche per i prodotti trasformati occorre registrare le varietà oppure, nel caso delle miscele, la composizione per varietà. I pesi vanno arrotondati al chilogrammo più vicino.

5. I rappresentanti di cui all'articolo 8, paragrafo 6 controllano le registrazioni relative alla massa di materia prima posta in lavorazione e firmano i registri

non appena sia terminata la trasformazione di una partita. Gli operatori delle industrie di trasformazione devono conservare i registri per almeno tre anni.

6. I rappresentanti degli enti ufficiali responsabili della conformità del sistema di certificazione effettuano regolarmente e senza preavviso controlli a campione nei locali dell'industria di trasformazione del luppolo. I controlli comportano, tra l'altro: l'esame del lavoro dei rappresentanti di cui all'articolo 8, paragrafo 6; l'autenticità dei prodotti certificati; l'esame dei certificati che accompagnano il luppolo e la massa di materiale posta in lavorazione figurante nei registri di cui al paragrafo 4 di cui sopra. In un dato anno devono essere effettuati almeno cinque controlli per industria di trasformazione del luppolo.

7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni anno entro e non oltre il 30 giugno, la frequenza, il tipo e il risultato delle misure di controllo relative alla certificazione attuate nell'anno precedente.

8. Qualora si constati che per la preparazione dei prodotti a base di luppolo sono stati usati componenti non ammessi o che i componenti utilizzati non sono conformi alle informazioni contenute nel certificato, elencate nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1784/77 e qualora ciò sia imputabile ad azione deliberata o a colpa grave da parte del trasformatore o dei suoi dipendenti, lo Stato membro ritira il riconoscimento di centro di certificazione all'industria in questione. Il riconoscimento non può essere concesso nuovamente nei 12 mesi successivi alla data del ritiro. A richiesta dell'operatore, il riconoscimento viene concesso nuovamente non oltre i 2 anni successivi o, in casi gravi, i 3 anni successivi alla data del ritiro.

4. L'allegato del presente regolamento è aggiunto quale allegato V.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

« *ALLEGATO V* »

Sostanze ammesse nella normalizzazione degli estratti di luppolo :

1. sciroppo di glucosio,
 2. estratto a caldo a base di luppolo »
-